

FORNITURA DI N. 1 SOLLEVATORE TELESOPICO CON CONTESTUALE PERMUTA DELL'USATO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE - Allegato 1

CIG: 7873595822

CUP: J97I19000120005

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento, oggetto del presente CSDP, prevede la fornitura di n. 1 sollevatore telescopico nuovo tipo MERLO mod. P72.10 o equivalente, le cui caratteristiche sono riportate nelle specifiche elencate all'art. 5 del presente capitolato. Il mezzo ed i vari accessori ed allestimenti dovranno avere, pena l'esclusione dalla gara, le caratteristiche minime richieste nelle specifiche tecniche.

2. VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo della fornitura è di Euro 108.000,00 (centoottomila/00) oltre ad IVA di legge. Il valore minimo stimato per il sollevatore telescopico usato in permuta è pari a Euro 38.000,00 (trentoottomila/00).

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Luogo di esecuzione della fornitura: impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot, snc – 32035 Santa Giustina (BL).

4. TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna del sollevatore telescopico (chiavi in mano) dovrà avvenire entro e non oltre giorni 180 dalla data di affidamento della fornitura.

5. SPECIFICHE TECNICHE

La fornitura dovrà essere perfettamente conforme alle normative vigenti nella Comunità Europea, alle norme riportate nel presente Capitolato ed essere tale da non costituire pericolo per l'incolumità e la salute dei fruitori del mezzo completo di accessori.

Il sollevatore telescopico oggetto di fornitura dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime obbligatorie:

MOTORE	
Motore diesel a quattro tempi	potenza da 70 a 100 kW
Cilindrata	non inferiore ai 3500 c.c.
Motore conforme alle norma antinquinamento vigenti	
PESO OPERATIVO	
Massa totale a vuoto, senza forche	da 100 a 120 q.li
Portata massima	non inferiore a 7.000 kg
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	
Altezza di sollevamento	non inferiore a 9 m
Altezza alla massima portata	non inferiore a 6 m
Sbraccio alla massima portata	non inferiore a 1 m
Portata alla massima altezza	non inferiore a 4.000 kg
Portata al massimo sbraccio	non inferiore a 2.000 kg

CABINA
Cabina FOPS (ISO 3449) e ROPS (ISO 3471)
Fari da lavoro anteriori e posteriori sulla cabina (2 A+ 2 P)
Climatizzatore automatico
Parabrezza in cristallo
Joystick elettromeccanico
ALTRE SPECIFICHE TECNICHE
Inversione al volante
Trazione integrale permanente
Sterzata sulle quattro ruote
Freno di stazionamento automatico
Dispositivi di sicurezza e di controllo a tutela dell'operatore e dell'attrezzatura stessa conformemente alla direttiva macchine CE
La Macchina dovrà essere a norma Ce e fornita di Certificato di conformità CE, Manuale uso e manutenzione in lingua italiana, Catalogo ricambi, Certificato di garanzia

6. ADDESTRAMENTO E ISTRUZIONI ALL'USO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, entro 5 giorni lavorativi dalla consegna della fornitura, un intervento presso la sede del Committente per l'addestramento e l'istruzione del personale aziendale addetto all'uso del sollevatore telescopico fornito.

7. GARANZIA POST- VENDITA

La fornitura del sollevatore telescopico è coperta da garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato dal Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare il suddetto certificato di garanzia al Committente. La ditta aggiudicataria per tale periodo garantirà la fornitura per la qualità del materiale e per l'assenza di vizi di qualsiasi natura nonché per il regolare funzionamento.

8. SOLLEVATORE TLESCOPICO USATO

MERLO mod. TF 38.10 120G, munito di forche, privo di benna, 2.078 ore di lavoro.

Il ritiro del sollevatore telescopico usato dovrà avvenire a totale carico della ditta fornitrice presso il luogo di esecuzione della fornitura di cui al precedente punto 3.

Il ritiro dovrà essere effettuato lo stesso giorno della consegna del sollevatore telescopico nuovo, previa sottoscrizione di specifico verbale di consegna.

9. VERIFICA DI CONFORMITA'

La fornitura oggetto dell'appalto, comprensiva dell'attività di addestramento e d'istruzione all'uso, sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.

La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il suddetto certificato è emesso non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

10. INADEMPIENZE E PENALITA'

Per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione della fornitura, a carico dell'Appaltatore, per cause allo stesso imputabili, sarà applicata una penale giornaliera pari a Euro 100,00 (cento/00).

Nel caso in cui il ritardo dovesse superare i gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere, senza obbligo di messa in mora, il contratto e di procedere a nuova aggiudicazione, in danno ed a spese dell'inadempiente, restando salvi ogni altro diritto ed azione.

Il Committente si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto nel caso che, a seguito di appropriati esami e conseguenti segnalazioni degli organi preposti, quanto fornito

risultasse non idoneo, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utilizzatori oppure determinare l'interruzione del pubblico servizio.

11. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal legale rappresentante del Committente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal committente.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

- a) costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall' art.103 del D.lgs n. 50/2016;
- b) produrre copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione della fornitura.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata l'irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell'affidamento.

Qualora l'aggiudicatario entro il termine prescritto non si presenti per la stipula del contratto ovvero non costituisca la garanzia definitiva, il committente provvederà a revocare l'affidamento, ad escutere la garanzia provvisoria e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.

12. MODALITA' DI PAGAMENTO

SOLLEVATORE TELESOPICO NUOVO IN ACQUISTO

Prezzo offerto per il sollevatore telescopico in acquisto, di cui al punto a) dell'allegato 3 - modulo offerta economica).

Il pagamento è effettuato per mezzo di bonifico bancario a 60 gg. d.f.f.m.

Il pagamento del corrispettivo è liquidato ad ultimazione della fornitura comprensiva dell'intervento di addestramento, ed è subordinato al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento e alla verifica della sussistenza in capo al Contraente delle condizioni di regolarità contributiva.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture e gli strumenti di pagamento devono riportare, il CIG e il CUP.

L'Aggiudicatario comunicherà alla Stazione Appaltante, a seguito lettera di affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla commessa in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La scrivente Società è assoggettata al meccanismo fiscale dello split payment ed è soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

SOLLEVATORE TELESOPICO USATO CEDUTO IN PERMUTA

Prezzo offerto per il sollevatore ceduto in permuta, di cui al punto b) dell'allegato 3 - modulo offerta economica).

Il Committente emetterà fattura di vendita all'impresa aggiudicataria.

13. SICUREZZA SUL LAVORO

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

14. RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

L'Appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del Committente o di terzi.

L'Impresa garantisce, solleva e manleva il Committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'Appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il Committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È in facoltà del Committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

16. RECESSO DAL CONTRATTO

È facoltà del Committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la perdita dei requisiti di abilitazione di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 102 del 04 luglio 2014 e ss.mm.ii;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001;
- mancato pagamento dei premi assicurativi responsabilità civile e professionale.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'Appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il Committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreti per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii.

18. RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

19. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra il committente e l'appaltatore relative al presente rapporto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Belluno.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da La Dolomiti Ambiente spa, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.